

## CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017

ella Delegazione trattante del 29.01.2014 le parti hanno sottoscritto il contratto integrativo normativo a valere per il triennio 2013/2015, con il quale sono stati definiti i criteri generali per disciplinare le materie devolute a tale livello di contrattazione, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

Con delibera n. 136 del 11/10/2017, la Giunta comunale ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa, relativamente alla costituzione e all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017;

A seguito convocazione della Delegazione trattante, in data 13/11/2017, si è provveduto ad avviare il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017. Nella medesima seduta le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo del contratto decentrato integrativo di parte economica.

Con nota con nota prot. n. 17591 del 16/11/2017, l'ipotesi di accordo, unitamente alla Relazione illustrativa e alla Relazione Tecnico – Finanziaria, è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi derivanti da tale ipotesi con i vincoli di bilancio, nonché per la certificazione dei relativi oneri, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 1.4.1999;

Il Revisore Unico dei Conti, con il verbale n. 41 redatto in data 20/11/2017 ha espresso parere favorevole circa il rispetto dell'esistenza in bilancio delle risorse da erogare e la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e di legge;

Sulla base del predetto parere, la Giunta comunale, con deliberazione n. 157 del 4/12/2017, ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2017;

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il presente Contratto integrativo economico per l'anno 2017.

### Art. 1

#### Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

### Art. 2

#### Interpretazione autentica delle clausole controverse

Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

1197  
F. P. G. M.  
A. M.

**Art. 3**  
**Lavoro straordinario**

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni, ed imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione di tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del servizio, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.
3. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore. Le prestazioni di lavoro straordinario, per l'anno 2017, non potranno superare quelle rese disponibili nel fondo nell'anno precedente per un importo di **€ 13.269,79**
4. Si precisa che il fondo per il lavoro straordinario, costituito ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del CCNL 01/04/1999, è determinato in misura non superiore a quelle destinate al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, e risultava quantificato nell'anno 1999 in **€ 13.680,20**
5. Nell'anno 2000, in applicazione delle disposizioni del comma 4 dell'art. 14, una percentuale del 3% del predetto fondo, confluiva nel fondo delle risorse decentrate, per un importo di **€ 410,41**
3. Per consentire una gestione oculata e correlata ad effettive esigenze organizzative, il fondo annualmente disponibile viene ripartito tra i responsabili di servizio, quantificato in rapporto al numero di personale assegnato e alla categoria di appartenenza. Le prestazioni di lavoro straordinario, per l'anno 2017, sono attribuite come da prospetto di seguito riportato

AREA	PERSONALE ASSEGNATO	BUDGET PER AREA
AMMINISTRATIVA	5	€ 4.739,21
FINANZIARIO	1	€ 947,84
TRIBUTI	1	€ 947,84
EDILIZIA PRIVATA	1	€ 947,84
LAVORI PUBBLICI	2	€ 1.895,68
CORPO DI POLIZIA LOCALE	4	€ 3.791,37
TOTALE	14	€ 13.269,79

In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al comma 2 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005.

**Art. 4**  
**Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane  
e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004**

Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2; ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";
- b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2017 a valere per tutto il periodo di ferimento di vigenza del presente CCDI, le risorse sono così quantificate:

#### FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

REFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2017
rt. 14 CCNL 1998 – 2001 – Comma 4	
risparmi del 3% delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario	€ 410,41
rt. 15 CCNL 1998 – 2001 - Comma 1	
importo dei fondi di cui alle lettere a) – b) – c) e g) dell'art. 15, comma 1, e successive integrazioni;	€ 28.475,05
risorse destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED al personale dipendente in servizio.	€ 5.355,49
0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 1.816,08
rt. 4 CCNL biennio economico 2000-2001	
monte salari 1999, esclusa la dirigenza, pari all'1,1%	€ 5.026,36
rt. 32 CCNL 2002 – 2005	
comma 1	
importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 2.899,47
comma 2	
importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001	
l'incremento di cui al presente articolo è subordinato al contenimento della percentuale entro il 9% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.	€ 2.338,28
rt. 4 CCNL 2004 – 2005 – Comma 1	
importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003	
l'incremento di cui al presente articolo è subordinato al contenimento della percentuale entro il 9% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.	€ 2.212,46
rt. 8, comma 2, CCNL 11.04.2008	
importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2005	
l'incremento di cui al presente articolo è subordinato al contenimento della percentuale del 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.	€ 3.030,49
TOTALE TABELLA A	€ 51.564,09

In base a quanto previsto dall'art. 31 succitato, la prima parte del fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo viene incrementata in base alle disposizioni contrattuali riportate nella tabella successiva. La parte del fondo in esame ha bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà legittimare ulteriori disponibilità di risorse stabili. Pertanto, per l'anno corrente vengono considerati i seguenti incrementi:

#### FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

REFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2017
-----------------------	-----------

<b>Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001 - Comma 2</b>	
RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 12.779,00
<b>Art. 29 CCNL 2002 – 2005 – Comma 2</b>	
Dichiarazione congiunta n. 14: Risorse dal bilancio previste per l'incremento stipendiale nelle singole posizioni di sviluppo in seguito all'applicazione della PEO	€ 7.087,86
<b>Art. 33 CCNL 2002 – 2005 – Comma 4</b>	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 2.041,19
<b>TOTALE TABELLA B</b>	<b>€ 21.908,05</b>
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 51.564,09</b>
<b>TOTALE NETTO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 73.472,14</b>

#### Art. 5

##### Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147

- In base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
- Il comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, ha aggiunto al succitato comma 2bis dell'art. 9, una nuova disposizione in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata.
- Dal contratto decentrato integrativo economico per l'anno 2014, sottoscritto nella Delegazione trattante del 22/01/2015, si rileva che le riduzioni operate in base alla disciplina richiamata al primo comma del presente articolo sono quantificate in un importo complessivo di € 14,343,35.
- In conclusione, il fondo complessivo delle risorse decentrate stabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2017 viene illustrato nella seguente tabella.

<b>Fondo rideterminato ex art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013</b>	
Fondo risorse decentrate anno 2015	€ 73.472,14
Riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 14.343,35
Fondo risorse decentrate stabili	€ 59.128,79

#### Art. 6

##### Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

- Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina indicata dal comma 3 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai contratti nazionali vigenti, così quantificate.

##### FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C

Art. 15 CCNL 01.04.1999	Anno 2017
<b>Comma 1</b>	
) Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997	
> convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari (Risorse ISTAT)	
> Risorse nella misura percentuale del 20% dei contributi versati dall'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali (Celebrazione matrimoni civili di cui alla deliberazione di G.C. n. 137 del 30/09/2016.	€ 14.550,26
) Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni del personale	
> risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163	€ 23.500,00
> risorse previste dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	
> Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000	
i) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art.14)	€ 5.437,25
<b>Comma 2</b>	
Quota 1,2% del monte salari 1997	€ 2.793,96
<b>Art. 17 CCNL 01.04.1999 – Comma 5</b>	
Comme non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 3.710,00
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>	<b>€ 49.991,47</b>
<b>PROSPETTO GENERALE</b>	
<b>TOTALE NETTO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 59.128,79</b>
<b>TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 49.991,47</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 109.120,26</b>

#### Art. 7

#### Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

Atteso che, nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la deliberazione n. 51 del 4.10.2011 e dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti Puglia con la delibera n. 58 del 12.07.2011 con particolare riferimento alle risorse da escludere dalla riduzione, si ritiene di applicare le stesse regole nella determinazione del fondo delle risorse decentrate a partire dall'anno 2017.

3. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2017, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016	Voci da escludere	Riduzione comma 236 legge n. 208/2015	Fondo da considerare per la riduzione
€ 114.509,40	€ 53.230,86	€ 1.276,73	€ 60.001,81

4. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2017 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2017	A DETRARRE	Descrizione
TOTALE RISORSE STABILI	€ 59.128,79	€ 2.041,19	Indennità di comparto - colonna 1
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 49.991,47	€ 3.710,00	Economie anno 2016 art. 17, comma 5
		€ 5.437,25	Economie straordinario anno 2016 art. 17, lettera m)
		€ 23.500,00	Risorse art. 92, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006
		€ 14.550,26	Risorse conto terzi art. 4, comma 4, del CCNL
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2017</b>	<b>€ 109.120,26</b>	<b>€ 49.238,70</b>	<b>€ 59.881,56</b>

5. In relazione all'obbligo circa il rispetto del contenimento della spesa, si rileva che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, rispetta la disciplina in esame, in quanto il fondo anno 2017 è inferiore al fondo anno 2016.

6. Pertanto, il fondo complessivo delle risorse decentrate da utilizzare per la C.D.I. anno 2017, comprensivo delle somme non soggette a riduzione, è determinato in un importo di **€ 109.120,26**

**TITOLO III – Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività**

**Art. 8**

**Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"**

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

**1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali storiche – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.**

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate.

gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004.

Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

L'utilizzo del fondo risultante dall'applicazione di quanto sopra sancito è di seguito specificato:

DIPENDENTI PER CATEGORIA			QUOTA ANNUA (X 13 mensilità)	TOTALE
Categ.	Nr. Dipend.	Posizione economica		
D1	2	D6	€ 7.774,01	€ 15.548,02
	3	D5	€ 5.789,50	€ 17.368,50
	1	D2	€ 1.123,61	€ 1.123,61
C1	2	C5	€ 2.651,10	€ 5.302,20
	1	C3	€ 1.103,34	€ 1.103,34
B3	1	B7	€ 1.785,85	€ 1.785,85
A1	1	A3	€ 617,26	€ 617,26
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>TOTALE</b>		<b>€ 42.848,78</b>

Per quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2017, ammontano a complessive **€ 42.848,78**

**Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2017. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.**

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.01.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tabella D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente.

Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni, comprese quelle dovute a processi di mobilità, ovvero nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Per tal fine, vengono individuate annualmente le predette somme e le risorse necessarie per il finanziamento dell'indennità di comparto previste dalla colonna (1) della Tabella D del citato contratto.

La quota viene inserita nel fondo di cui alla Tabella B dell'art. 3 del presente CCDI e verrà utilizzata per incrementare le risorse del fondo utili al finanziamento dell'intera quota prevista per la corresponsione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4 del citato art. 33.

In seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

DIPENDENTI PER CATEGORIA		Nr. Mensilità	QUOTA MENSILE	QUOTA ANNUA	TOTALE
Cat.	Nr. Dipend.				

D	6	12	€ 51,90	€ 622,80	€ 3.736,80
C	4	12	€ 45,80	€ 549,60	€ 2.198,40
C	3	12	€ 38,15	€ 457,82	€ 1.373,45
C	1	12	€ 22,90	€ 274,80	€ 274,80
B	1	12	€ 39,31	€ 471,72	€ 471,72
B	1	6	€ 19,66	€ 117,93	€ 117,93
A	1	12	€ 32,40	€ 388,80	€ 388,80
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>		<b>TOTALE</b>		<b>€ 8.561,90</b>

Pertanto, per l'anno 2017 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive **€ 8.561,90**

#### RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI - TABELLA D

RIFERIMENTI NORMATIVI	ANNO 2017
<b>Art. 17 CCNL 01.04.1999 - Comma 2</b>	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	<b>€ 42.848,78</b>
<b>Art. 33 CCNL 2002 - 2005</b>	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	<b>€ 8.561,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 51.410,68</b>

#### RIEPILOGO GENERALE

<b>FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI</b>	<b>€ 109.120,26</b>
<b>FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI</b>	<b>€ 51.410,68</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER LA CDI</b>	<b>€ 57.709,58</b>

#### ART. 9

##### Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. Dal Fondo delle risorse decentrate, pari a **€ 109.120,26** viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento degli istituti stabili indicate all'articolo precedente pari a **€ 51.410,68**

La quota rimanente pari ad **€ 57.709,58** verrà utilizzata per il finanziamento degli istituti "variabili".

2. Il fondo relativo al finanziamento delle "risorse decentrate variabili", di cui al comma 1 del presente articolo, sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata all'art. 10 del presente CCDI.

3. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

#### UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2017
-----------------------	-----------

Art. 17 CCNL 1.4.1999 – comma 2		
Lettera a): Incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi		
	Risorse destinate al finanziamento degli incentivi per il personale impegnato nelle attività correlate al raggiungimento di specifici obiettivi.	€ 5.409,32
	Risorse destinate agli incentivi del personale addetto alla celebrazione dei matrimoni civili svolti presso le strutture comunali.	€ 14.550,26
Lettera d): risorse per il finanziamento degli istituti correlati all'organizzazione del lavoro		
	indennità di turno	€ 7.000,00
Lettera e): fondo per indennità di funzioni svolte in condizioni particolarmente disagiate per il personale di categoria A, B e C		€ 250,00
Lettera f): fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di categoria D, C e B,		€ 7.000,00
Lettera g): fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate all'art. 15, comma 1 - lettera k), del CCNL del 1.4.1999		
	> risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163	€ 23.500,00
	> risorse previste dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	
	> Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000	
Lettera i): fondo per compensare specifiche posizioni di lavoro al personale delle categorie D, C e B, ai quali sono stati attribuiti particolari responsabilità		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 57.709,58</b>

**TITOLO IV – Definizione criteri di riparto "Risorse decentrate variabili"**

**ART. 10**

*Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"*

**Turno:**

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Al fine della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

**Beneficiari:**

N. 3 Agente di Polizia locale ;

**Risorse necessarie Totale** € 7.000,00

**Disagio**

1. Ai dipendenti di categoria A e B che svolgono attività connotate da particolare "disagio", come in prosieguo inquadrate, compete – per il periodo di effettiva esposizione al disagio, una indennità mensile determinata in € 30,00. A specificazione di quanto previsto, si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.
2. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc...), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento. Tale condizione, si ravvisa pertanto in un numero decisamente limitato di potenziali beneficiari. E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti legittimanti e, conseguentemente, l'effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Funzionario con posizione organizzativa.
3. Si individua fattore rilevante di disagio la prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell'arco della giornata, e tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.
4. L'erogazione dell'indennità avviene annualmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

Elenco profili:

D Autista scuolabus

unità n. 1

Risorse necessarie Totale € 250,00

### 3 Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di ogni singolo Servizio l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D, C e B che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/3/99.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti aventi titolo dal Responsabile del Servizio con determina motivata, da emanarsi tassativamente entro il mese di gennaio di ogni anno, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

A. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 viene attribuito al personale di categoria D, C e B, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

Specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, C e B	Compensi annui
Responsabilità, formalmente attribuita dal Responsabile di Servizio con atto di organizzazione dirigenziale, nei seguenti ambiti:	Euro 2.000,00 annue se riferita al possesso di 4 requisiti;
1. responsabilità della direzione di una struttura organizzativa, intermedia o di base, purché formalizzata nello schema organizzativo (servizio/ufficio);	
2. affidamento incarico di sostituzione del responsabile di posizione organizzativa per assenza o impedimento temporaneo di questi formalmente attribuito con decreto sindacale;	Euro 1.000,00 annue se riferita al possesso di 3 requisiti
3. Svolgimento di funzioni plurime afferenti diversi ambiti funzionali con attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali, autenticazioni, ed ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza;	

4. responsabile di procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, con adozione di relazione tecnica e valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;	
5. svolgimento di funzioni per cui è prevista l'abilitazione ad un albo professionale, come ad esempio: Assistente Sociale, architetto, ingegnere, ufficiale di Stato civile, ecc. (da valutare ai soli fini del conseguimento dei tre requisiti minimi previsti per la corresponsione dei compensi)	

I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate e al possesso di almeno 2 dei 4 requisiti previsti.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Elenco profili:

P Istruttore amministrativo Cat. D	N. 1 unità;
P Istruttore amministrativo cat. C	N. 1 unità;
P Istruttore contabile cat. C	N. 2 unità;
P Istruttore tecnico Cat. C	N. 2 unità;
P Istruttore vigilanza cat. C	N. 1 unità;

**Risorse necessarie Totale € 7.000,00**

**Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.**

fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, (cui all'art. 17, comma 2 – lettera a) – del CCNL del 1.4.1999, è quantizzato in € 5.409,32 viene

Il sistema d'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi assegnati ai servizi e per centro di responsabilità.

Le risorse disponibili vengono assegnate ai vari servizi in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente.

Al fine di evidenziare la valenza di un sistema di erogazione legato alla meritocrazia e al divieto di erogazione a pioggia delle indennità, si stabilisce che il premio individuale correlato alle risorse finanziarie per la produttività e il miglioramento dei servizi sarà corrisposto secondo i criteri definiti nella metodologia di valutazione vigente nell'Ente.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun servizio, ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;


La ripartizione degli incentivi sarà correlata alla valutazione dell'apporto individuale di ogni dipendente sul raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 1). Prende in considerazione la responsabilità, l'impegno, la qualità della prestazione e il contributo professionale fornito relativamente ai procedimenti assegnati;

L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte;

Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi;

L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo e, comunque, entro il mese di febbraio dell'anno successivo;

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.



## 5. Produttività e miglioramento dei servizi secondo la disciplina prevista dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001

Con delibera di Giunta comunale n. 137 del 30/09/2016, come integrata e modificata con deliberazione n.147 del 06/11/2017, l'Amministrazione comunale ha approvato il "Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e per la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso", con il quale ha introdotto una disciplina speciale finalizzata al finanziamento delle attività svolte dal personale assegnato all'Ufficio di Stato civile, con particolare riferimento a quelle svolte al di fuori dell'orario di servizio e nei giorni festivi, per la celebrazione dei matrimoni civili, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge n. 449/1997, dell'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL del 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL 05.10.2001.

La citata normativa legislativa e contrattuale prevede la possibilità di garantire l'erogazione di servizi aggiuntivi, mediante il pagamento di una quota da parte dell'utenza, con la finalità di favorire l'immagine positiva dell'Ente e di coprire i costi per l'impiego di risorse umane e strumentali per servizi non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti non connesse a garanzie di diritti fondamentali.

Con i proventi derivanti dalla celebrazione dei matrimoni civili svolti presso la Casa Comunale e presso i Giardini della Principessa di Piemonte, si determina una percentuale del 20% delle somme corrisposte dall'utenza, in base a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale innanzi richiamata.

Sulla base delle risorse incassate per l'anno 2017, accertate a consuntivo, l'importo determinato per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività risulta quantificato in € 19.250,00. Tale importo comprende gli oneri a carico dell'ente.

Per quanto innanzi illustrato, il fondo della produttività e per il miglioramento dei servizi è incrementato con una somma di € 14.550,26 scaturenti dai contributi versati al Comune dall'utenza per le predette attività.

I compensi relativi alla celebrazione dei matrimoni sono corrisposti al personale appartenente all'Ufficio di Stato Civile che ha curato l'organizzazione del matrimonio, ha provveduto alla celebrazione del medesimo e si dedicherà alla cura di tutti gli adempimenti propedeutici e successivi.

La ripartizione dell'incentivo al personale interessato è di competenza del Responsabile del Servizio Affari Generali, in base alle celebrazioni dei matrimoni effettuati dall'Ufficiale di Stato Civile.

La contrattazione nazionale prevede, tra l'altro, che i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 sono definiti in sede di contrattazione decentrata.

Pertanto, per i compensi relativi alla celebrazione dei matrimoni, vengono di seguito definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme disponibili.

### > Ripartizione dell'incentivo.

Al personale appartenente all'Ufficio di Stato Civile che ha curato l'organizzazione del matrimonio, ha provveduto alla celebrazione del medesimo e si dedicherà alla cura di tutti gli adempimenti propedeutici e successivi vengono assegnate somme per incentivazione e miglioramento del servizio .

La relativa liquidazione delle quote individuali si realizza con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa previa effettuazione della procedura di valutazione per ogni dipendente utilizzando la metodologia di valutazione vigente nell'Ente, approvato con delibera di Giunta comunale n. 92 del 21.07.2015.

In considerazione della particolare specificità delle attività da predisporre per il raggiungimento degli obiettivi, che richiedono tempi di lavoro aggiuntivi rispetto al normale orario di lavoro, si precisa che gli elementi di valutazioni indicati nella scheda di valutazione possono essere integrati con un punteggio correlato al grado di partecipazione al piano di lavoro, con particolare riferimento al numero di celebrazioni effettivamente svolte dal personale e alle prestazioni di lavoro effettuate al di fuori dell'orario di servizio, come di seguito indicato:

**ELEMENTI DI VALUTAZIONE**

Valutazione della performance e risultati ottenuti in ordine ai	Celebrazione di matrimoni effettivamente eseguite	Grado di partecipazione
60%	30%	10%

La ripartizione degli incentivi sarà correlata alla valutazione dell'apporto individuale di ogni dipendente impegnato nelle attività sia per quanto riguarda i matrimoni previsti in orario ordinario di lavoro sia per i matrimoni che saranno svolti al di fuori dell'orario di lavoro.

**Produttività individuale ex art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999.**

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999, per un importo pari ad **€ 23.500,00** viene utilizzato nel rispetto della disciplina vigente in materia.

I compensi legati all'attività di progettazione interna ai sensi dell'art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006, che vengono erogati ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività svolte fino al 18/08/2014, sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. \_\_\_ del 2004.

Per le predette finalità vengono utilizzate le risorse previste al punto precedente per **€ 23.500,00**

Gli incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 svolte dai dipendenti a decorrere dal 09/04/2016, sono erogati ai dipendenti interessati previa definizione dei criteri e delle modalità concordate in sede di contrattazione Decentrata Integrativa ed approvate con apposito regolamento comunale adottato dall'Amministrazione comunale.

Per l'anno 2017, per le predette finalità non sono previste risorse da destinare agli incentivi di cui al punto precedente.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003, le quote previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse previste dal presente comma devono prevedere anche gli oneri riflessi a carico dell'ente.


**Art. 11**

**Disposizione finale**

Il presente contratto integrativo decentrato annulla tutti gli accordi risultanti in contrasto con la disciplina inanzi adotta.

Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 2.

Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso Copia del presente contratto viene trasmesso all'ARAN e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente



Letto confermato e sottoscritto:  
Ravello, 28/12/2017.

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica:

Segretario Comunale

Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca




Organizzazioni Sindacali

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP : Alfonso Rianna

CISL FP: Miro Amatruda



RSU Aziendale:

Davide Lauriano